

# STATUTO

## SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SALERNO SA VIA PASSARO 1

Codice fiscale: 04080690656

Numero Rea: SA - 341314

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2007 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEGATO "A"  
ATTO NORAT C.PETRAGLIA  
DEL 14/06/2007 RACC.6860

S T A T U T O  
della  
SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Art.1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione  
"SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A."

Art.2

SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Salerno (SA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.3

OGGETTO

1) La società, ai sensi del D.Lgs. 164/2000, sviluppa l'attività di progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione del gas naturale ed attività complementari e beni connessi ai sensi di legge. Sempre ai sensi di legge, essa potrà partecipare alle gare per l'attribuzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica sopra citato.

2) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

3) La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

4) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché, ai sensi di legge, con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà, altresì, fornire assistenza

operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ad altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

5) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

6) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate.

7) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire ed agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi ed associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

8) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

9) La società, ai sensi di legge, ha la facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e

relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

10) la società', per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, può partecipare, ai sensi di legge, ad iniziative di Project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società' connesse a tale attività'.

#### Art.4

La società' ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà' essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea e con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

### CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

#### Art.5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 1.014.242,00 (unmilione-quatordicimiladuecentoquarantadue virgola zero) suddiviso in numero 1.014.242,00 azioni del valore nominale cadauna di euro 1 (uno).

A ciascun azionista sarà attribuito apposito certificato nominativo che dovrà contenere le indicazioni richieste dall'art.2354 e 2355 bis c.c. Il certificato dovrà essere sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

#### Art.6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

#### Art.7

Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

### AZIONI E LORO TRASFERIMENTO

#### Art.8

8.1 La partecipazione di ciascun azionista è rappresentata da azioni. A ciascun azionista è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di crea-

zione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### ART.9

##### Trasferimento delle azioni

9. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

9.1 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

9.2 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

9.4 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o sociale.

9.5 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potra' alienare le azioni con effetto verso la societa'.

9.6 In ogni caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

9.6.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

9.6.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.6.3. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunziatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

9.6.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si procederà alla nomina di un unico arbitratore, secondo le modalità di cui al successivo art.30.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

9.6.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

9.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, per la vendita delle azioni ad un terzo non socio è richiesto il gradimento dell'assemblea

degli altri soci.

Pertanto l'organo amministrativo dovrà senza indugio sollecitare la decisione sul gradimento. Senza indugio l'assemblea dovrà decidere e l'organo amministrativo ne darà comunicazione al socio alineneante entro trenta giorni dalla decisione. Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.

A tal fine, l'organo amministrativo, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di trenta giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Qualora la società non potesse o non volesse procedere all'acquisto delle azioni, il socio potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c..

#### OBBLIGAZIONI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI

##### Art.10

L'emissione di obbligazioni, convertibili e non, è deliberata dall'assemblea straordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 2412 codice civile.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447 bis e segg. c.c..

La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### ORGANI SOCIALI

##### Art.11

1) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il direttore generale, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

#### ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

##### Art.12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro degli azionisti

(nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'azionista e che risultino dal libro degli azionisti).

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista, nei modi e nelle forme di legge, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 12.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.7 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., è consentito a tanti azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.8 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

#### ASSEMBLEA - PRESIDENZA

##### Art.13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non azionista ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non azionisti.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### ASSEMBLEA - DIRITTO DI INTERVENTO - SVOLGIMENTO



ART.14

14.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

14.2 Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

14.3 Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c..

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

14.5 L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

ASSEMBLEA - DIRITTO DI VOTO - QUORUM

Art.15

15.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o

con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2 Le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato acquistano il diritto di voto qualora la società non ne soddisfi il privilegio, salvi restando gli ulteriori rimedi a disposizione del socio.

15.3 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti.

15.4 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione dell'azionista di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### Art.16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio se richiesto dalla legge, e redatto ai sensi di legge.

#### Art.17

17.1 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

17.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni e su ogni

altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,  
COMPOSIZIONE E RIUNIONI

Art.18

18.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti.

18.2 Gli amministratori possono non essere azionisti, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

18.3 Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'assemblea degli azionisti. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.

18.4 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

18.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento), con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri in carica, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo volitivo;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni anche se non di controllo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi volitivi ed esecutivi di società o enti al

cui capitale la società partecipa;

d) la nomina di amministratori delegati, institori e procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione delle relative condizioni;

e) la nomina dei membri del comitato esecutivo.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

18.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.8 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C..

#### POTERI DI GESTIONE

##### Art.19

19.1 All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferma restando la necessita' di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

19.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ai sensi dell'art.2381 V comma c.c.. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

19.3 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

19.4 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina o al direttore generale, se nominato, nell'ambito delle funzioni attribuitegli.

19.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In questo caso, trattandosi di soggetti non facenti parte del Consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

##### Art.20

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, con le eventuali coperture assicurative a carico della società.

20.2 L'Assemblea assegna loro un compenso fisso e/o variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, nel rispetto, per quest'ultimo emolumento, delle procedure di deducibilità fiscale previste dal D.P.R. 917/1986.

#### RESPONSABILITA' PER SANZIONI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'

##### Art.21

L'organo amministrativo potrà decidere che la società assuma a proprio carico le eventuali sanzioni amministrative non penali a carico del personale dipendente con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nei termini di cui al D. Lgs. 472/1997.

La società si accolla sin da ora, così come si accollerà, le eventuali sanzioni amministrative non penali a carico di ogni membro dell'organo amministrativo, nei limiti e nei termini di cui al D. Lgs. 472/1997.

E' facoltà dell'organo amministrativo stipulare apposite polizze assicurative, con beneficiaria la società, ai fini delle previsioni di cui ai precedenti commi.

Per autodeterminazione l'organo esecutivo e' deputato a rappresentare all'assemblea una proposta di "Codice etico" ri-

spettoso del quadro normativo sui diritti dei consumatori e degli utenti in linea con le leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia.

#### Art.22

22.1 Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti azionisti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis c.c. Possono esercitare l'azione di responsabilità anche gli azionisti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### Art.23

23.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; esso è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate per il consiglio di amministrazione.

23.2 Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti azionisti che rappresentino il cinque per cento del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti azionisti che rappresentino il dieci per cento del capitale sociale.

#### CONTROLLO CONTABILE

##### Art.24

24.1 Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In caso di esercizio di attività di direzione e coordinamento sulla società, restano salve le speciali incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies C.C..

#### RECESSO DELL'AZIONISTA

##### Art.25

25.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete all'azionista che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della

società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) la proroga del termine di durata;

h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

25.2 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

25.3 L'azionista receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

##### Art.26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, ai sensi dell'art.18, c.7, D.Lgs.164/2000, sarà certificato da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

#### Art.27

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto ed in parte ai successivi esercizi.

27.2 La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 c.c.. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

27.3 Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società'.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art.28

28.1 Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea straordinaria. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori



saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

#### SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

##### Art.29

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Art.30

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci e l'Assemblea, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori, come pure per la determinazione del valore di ogni partecipazione o del diritto di sottoscrizione in caso di compravendita, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede legale la società. L'arbitro deciderà secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. L'arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenerne l'eventuale successivo assenso. Per le eventuali altre contestazioni si deve fare rinvio alle decisioni del tribunale competente con riferimento alla sede legale della società.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art.31

31.1 Il domicilio degli azionisti, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro degli azionisti.

31.2 Gli azionisti hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

31.3 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico azionista, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di azionisti e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme

di legge in tema di società unipersonale.

31.4 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

31.5 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

#### UNICO SOCIO

##### Art.32

32.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

32.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

32.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

32.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

FIRMATO: FERNANDO ARGENTINO - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Io Notaio Claudia Petraglia di Battipaglia certifico che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 22/02/2007 (G.U. n.51 del 2/03/2007) mediante M.U.I..